



STATUTI

20 MARZO 2021

SINDACATO SVIZZERO DEI MACCINISTI E ASPIRANTI

I. Nome, sede, scopo

- Art. 1 Nome
- Art. 2 Sede
- Art. 3 Scopo, formazione, informazione
- Art. 4 Assicurazione di protezione giuridica
- Art. 5 Cassa di soccorso
- Art. 6 Politica, confessione

II. Mezzi finanziari

- Art. 7 Quote membri e sostenitori
- Art. 8 Responsabilità
- Art. 9 Sezioni, indennità

III. Appartenenza, qualità di membro e sostenitore

- Art. 10 Membri, sostenitori
- Art. 11 Passaggio
- Art. 12 Disdetta
- Art. 13 Esclusione / Diritto di ricorso

IV. Organizzazione

- Art. 14 Organi

IV. A. votazione per corrispondenza

- Art. 15 votazione per corrispondenza
- Art. 16 votazione
- Art. 17 Supplenza
- Art. 18 Competenze
- Art. 19 Argomenti
- Art. 20 Referendum facoltativo
- Art. 21 Iniziativa (libero diritto di proposta)
- Art. 22 Esecuzione
- Art. 23 Diritto di voto e votazione
- Art. 24 Delibere
- Art. 25 Diritto di voto in caso di elezioni
- Art. 26 Elezioni tacite
- Art. 27 Requisito di voto
- Art. 28 Risultato delle elezioni
- Art. 29 Regolamento di elezione e voto [REV]

IV. B. L'assemblea generale

- Art. 30 Assemblea generale ordinaria
- Art. 31 Competenze dell'assemblea generale ordinaria
- Art. 32 Assemblea generale straordinaria
- Art. 33 Proposte
- Art. 34 Delibere, elezioni
- Art. 35 Presidenza

Abbreviazioni:

- al. alinea
- cfr. cifra
- CRGC: Commissione di revisione della gestione e dei conti
- [CS]: Regolamento della cassa di soccorso
- [DE]: Disposizioni esecutive
- i.c.c. in collegamento con
- lett. lettera
- [REV]: Regolamento di elezione e voto
- [RG]: Regolamento di gestione

*Indicazione in merito alla parità dei sessi:
con i termini di persona si intendono sia donne
che uomini.*

IV. C. L'assemblea dei delegati

- Art. 36 Composizione
- Art. 37 Convocazione
- Art. 38 Proposte
- Art. 39 Delibere
- Art. 40 Abrogazione delle delibere

IV. D. Il comitato sindacale

- Art. 41 Composizione
- Art. 42 Membri di comitato
- Art. 43 Competenze autonome
- Art. 44 Delibere
- Art. 45 Presidenza delle sedute[

IV. E. La gestione

- Art. 46 Composizione, durata del mandato
- Art. 47 Compiti e competenze autonome
- Art. 48 Delibere
- Art. 49 Diritto di firma

IV. F. La CRGC

- Art. 50 Elezione, composizione e durata del mandato
- Art. 51 Compiti, competenze, rapporto di revisione

IV. G. Le sezioni

- Art. 52 Fondazione
- Art. 53 Compiti e competenze
- Art. 54 Finanziamento
- Art. 55 Zone d'attività
- Art. 56 Organizzazione
- Art. 57 Trattazione degli argomenti, elezioni e votazioni
- Art. 58 Anno amministrativo
- Art. 59 Elezioni: comitato, delegati, CRGC, durata del mandato
- Art. 60 Numero di delegati

V. Scioglimento e fusione

- Art. 61 Sottoccupazione
- Art. 62 Votazione
- Art. 63 Termine dello scioglimento, liquidazione, utilizzo del patrimonio
- Art. 64 Termine della fusione, valutazione del patrimonio, modalità di fusione
- Art. 65 Commissione della fusione

VI. Disposizioni finali

- Art. 66 Comunicazioni, scadenza dei termini
- Art. 67 Componenti integranti
- Art. 68 Interpretazione
- Art. 69 Disposizioni abrogatorie

I. Nome, sede, scopo

- Art. 1**
Nome
- Il Sindacato svizzero dei macchinisti e degli aspiranti (Verband Schweizer Lokomotivführer und Anwärter), denominato VSLF, è un'associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero.
- Art. 2**
Sede
- La sede è definita nelle Disposizioni esecutive [DE].
- Art. 3**
Scopo
Formazione
Informazione
1. Lo scopo del VSLF è la tutela e la promozione degli interessi dei suoi membri attivi e pensionati sotto il profilo sociale, medico, economico e professionale [DE].
 2. Il VSLF effettua perciò dei corsi di formazione inerenti la professione e non [DE].
 3. Il VSLF provvede all'informazione dei suoi membri tramite la pubblicazione regolare delle informazioni in tre lingue (tedesco, italiano e francese).
- Art. 4**
Assicurazione di protezione giuridica
1. Il VSLF garantisce ai propri membri un'assicurazione di protezione giuridica professionale tramite un contratto collettivo presso un'assicurazione.
 2. L'assicurazione di protezione giuridica è limitata all'attività del macchinista, conformemente all'Ordinanza del DATEC concernente l'abilitazione alla guida di veicoli motore delle ferrovie (OVF).
- Art. 5**
Cassa di soccorso
1. Per proteggere i propri membri contro involontaria necessità, il VSLF possiede una cassa di soccorso [CS]. La cassa non può essere utilizzata per scopi non prestabiliti.
 2. La cassa di soccorso è finanziata tramite la cassa del sindacato. (art. 7 lett. a).
 3. Il finanziamento avviene secondo art. 8 [CS].
- Art. 6**
Politica, confessione
- Il VSLF è apolitico e aconfessionale. Può entrare a far parte di organizzazioni mantello nazionali e internazionali, purché non ledano la sua autonomia.

II. Mezzi finanziari

- Art. 7**
Quote membri e sostenitori
- Il VSLF finanzia le sue attività tra l'altro tramite [RG], [CS]:
- a. le quote mensili dei suoi membri. Le quote dei membri e dei sostenitori sono stabilite di volta in volta dall'assemblea generale e sono fissate nel [RG] (art. 31 cfr. 5).
 - b. donazioni.
- Art. 8**
Responsabilità
- Per gli obblighi del VSLF è responsabile unicamente il patrimonio sindacale. I membri sono tenuti a rispondere per un importo corrispondente alla quota annuale. Ogni ulteriore responsabilità personale dei membri è esclusa.
- Art. 9**
Sezioni
Indennità
- Nel [RG] sono stabilite:
- a. la ripartizione dei mezzi finanziari alle sezioni (art. 54);
 - b. le indennità e i rimborsi delle spese dei membri del comitato sindacale, dei dirigenti di settore, dei membri delle commissioni e dei collaboratori occasionali (art. 43 cfr. 1 lett. m i.c.c. art. 47 cfr. 2 lett. d).

III. Appartenenza [Qualità di membro e sostenitore]

- Art. 10**
Membri attivi
1. Possono diventare membri attivi: Gli aspiranti macchinisti e i macchinisti che hanno iniziato o concluso la formazione di conducente di veicoli motore, conformemente all'Ordinanza del DATEC concernente l'abilitazione alla guida di veicoli motore delle ferrovie (OVF). [DE]

- | | |
|------------------------------|---|
| Cambio di lavoro | 2. Può diventare membro attivo chi, dopo aver concluso la formazione di macchinista secondo l'art. 10 cfr. 1, è stato membro attivo del VSLF per almeno un anno. |
| Membri durante la formazione | 3. Fino al termine del periodo di formazione, i membri attivi sono esonerati dal pagamento della quota di membro. In caso di interruzione della formazione da parte del membro, si interrompe automaticamente anche l'appartenenza. |
| Membri onorari | 4. I membri del VSLF particolarmente meritevoli ricevono il titolo di membro onorario. L'autorità deliberatoria è l'Assemblea generale. Le sezioni segnalano i candidati al comitato sindacale.
I membri onorari del VSLF sono i membri fondatori del 1957, i membri con oltre 45 anni di appartenenza, oppure i membri che si sono distinti per il loro impegno a favore del VSLF. Questi membri sono esonerati dal pagamento della quota mensile, rispettivamente annuale. |
| Sostenitori | 5. Possono diventare sostenitori [DE]:
- persone private che non rientrano sotto l'art. 10, cfr. 1
- ex membri attivi |
| Ammissione | 6. Il comitato sindacale decide sull'ammissione di membri e sostenitori in base alla domanda di ammissione del richiedente (art. 43 cfr. 1 lett. n). |
| Inizio | 7. L'appartenenza inizia il primo giorno del mese seguente la domanda di ammissione scritta, previo accettazione secondo la cfr. 5. |
| Fine | 8. L'appartenenza si estingue:
- tramite disdetta;
- per decesso;
- per cancellazione a causa del mancato pagamento della quota annuale dopo il secondo richiamo;
- per esclusione.
Con la fine dell'appartenenza si estinguono tutti i diritti nei confronti del VSLF, ma non gli obblighi assunti. |

Art. 11 Passaggio

Il passaggio ad altre sezioni in seguito a cambiamento del luogo di servizio avviene il primo giorno del mese successivo al trasferimento.

Art. 12 Disdetta

1. La disdetta dell'appartenenza al VSLF come membro o sostenitore può avvenire a scadenza semestrale (fine giugno e fine dicembre). Deve essere inoltrata per raccomandata al centro per le mutazioni al più tardi 30 giorni prima (art. 66).
2. Al termine dell'appartenenza come membro o sostenitore si estingue contemporaneamente anche l'assicurazione di protezione giuridica professionale.
3. In seguito a cambiamento di professione o a pensionamento di membri attivi (art. 10 cfr. 1), la dimissione può avvenire, con un termine di 30 giorni, alla fine di ogni mese.

Art. 13 Esclusione / Diritto di ricorso

1. Il comitato sindacale può escludere membri e sostenitori se sussistono dei gravi motivi (art. 43 cfr. 1 lett. n).
2. La proposta di esclusione può essere formulata da ogni membro come pure da ogni organo del VSLF all'indirizzo del comitato sindacale.
3. La decisione di esclusione del comitato sindacale, come pure la possibilità di ricorso, vengono trasmesse per raccomandata al membro da escludere.
4. Il ricorso deve essere inoltrato per raccomandata al comitato sindacale entro 30 giorni dalla ricevuta della decisione di esclusione (timbro postale; art. 66).
Fino al disbrigo del ricorso sono sospesi tutti i diritti e doveri del membro (assicurazione di protezione giuridica esclusa). La decisione di esclusione diventa effettiva scaduto il termine di ricorso [DE].
5. L'assemblea generale del VSLF decide in modo definitivo circa l'esclusione (art. 31 cfr. 10, art. 43 cfr. 1 lett. e, art. 47 cfr. 2 lett. e) [DE].

IV. Organizzazione

Art. 14

Organi

Gli organi del sindacato sono:

- A. La totalità dei membri [votazione per corrispondenza]
- B. L'assemblea generale
- C. L'assemblea dei delegati
- D. Il comitato sindacale
- E. La gestione
- F. La commissione di revisione della gestione e dei conti [CRGC]
- G. Le sezioni

IV. A. La totalità dei membri [votazione per corrispondenza]

Art. 15

Votazione per corrispondenza

La totalità dei membri costituisce l'organo supremo del sindacato. Esercita la sua funzione attraverso la votazione scritta (votazione per corrispondenza).

Art. 16

Votazione

Il diritto di richiesta per lo svolgimento di una votazione per corrispondenza e la sottoscrizione di referendum e iniziative come pure votare è conferito a tutti i membri autorizzati che sono iscritti a registro il giorno della pubblicazione degli argomenti in votazione, dell'iniziativa, del referendum o della proposta per lo svolgimento di una votazione per corrispondenza (art. 10 cfr. 1) [REV].

Art. 17

Supplenza

La supplenza non è permessa.

Art. 18

Competenze

1. La totalità dei membri ha la competenza di prendere le seguenti decisioni:
 - a. modifica dello scopo dell'associazione (art. 3);
 - b. referendum (art. 20, art. 24 cfr. 1);
 - c. iniziative (art. 21);
 - d. Scioglimento o fusione del VSLF (art. 24 cfr. 2, art. 61-65).
2. Se la votazione per corrispondenza prende il posto dell'assemblea generale, la prima ha tutti i diritti della seconda (art. 31).

Art. 19

Argomenti

1. La votazione per corrispondenza avviene per argomenti che l'assemblea dei delegati o il comitato sindacale sottopongono alla totalità dei membri, o che sono oggetto di un referendum facoltativo secondo art. 20 o di un'iniziativa secondo art. 21.
2. Gli argomenti della votazione per corrispondenza possono essere annunciati solo dopo che al comitato sindacale o all'assemblea dei delegati siano state concesse sufficienti possibilità per prepararli e proporli.

Art. 20

Referendum facoltativo

1. Almeno un terzo (1/3) di tutti i membri aventi diritto di voto può richiedere che decisioni dell'assemblea generale e dell'assemblea dei delegati, come pure del comitato sindacale, siano sottoposte a votazione per corrispondenza.
2. I formulari delle firme devono essere depositati dal dirigente della CRGC entro 90 giorni dopo la pubblicazione delle decisioni contestate degli organi indicati sotto cifra 1 [DE].
3. La votazione per corrispondenza contro le decisioni dell'assemblea generale può essere richiesta anche dall'assemblea dei delegati (dove devono essere presenti almeno la metà (1/2) di tutti i delegati) con l'approvazione di tre quarti (3/4) dei presenti (art. 39 cfr. 2), oppure dal comitato sindacale (art. 43 cfr. 1 lett. a e lett. e, art. 47 cfr. 2 lett. f) con l'adesione di tre quarti (3/4) dei suoi membri.

4. Il testo della votazione per corrispondenza deve essere presentato senza nuove raccomandazioni di voto o controproposte. Solo il testo di votazione come era sottoposto all'elezione o al voto contestato, può essere presentato per la votazione per corrispondenza.

Art. 21

Iniziativa (libero diritto di proposta)

1. Almeno un terzo (1/3) di tutti i membri aventi diritto di voto può richiedere che decisioni dell'assemblea generale e dell'assemblea dei delegati, come pure del comitato sindacale, siano sottoposte a votazione per corrispondenza.
2. I formulari delle firme devono essere depositati dal dirigente della CRGC entro 90 giorni dopo la pubblicazione delle decisioni contestate degli organi indicati sotto cifra 1 [DE].
3. La votazione per corrispondenza contro le decisioni dell'assemblea generale può essere richiesta anche dall'assemblea dei delegati (dove devono essere presenti almeno la metà (1/2) di tutti i delegati) con l'approvazione di tre quarti (3/4) dei presenti (art. 39 cfr. 2), oppure dal comitato sindacale (art. 43 cfr. 1 lett. a e lett. e, art. 47 cfr. 2 lett. f) con l'adesione di tre quarti (3/4) dei suoi membri.
4. Il testo della votazione per corrispondenza deve essere presentato senza nuove raccomandazioni di voto o controproposte. Solo il testo di votazione come era sottoposto all'elezione o al voto contestato, può essere presentato per la votazione per corrispondenza.

Art. 22

Esecuzione

- 1a. La gestione ordina la votazione per corrispondenza e ne fissa la data (art. 47 cfr. 2 lett. a).
- 1b. La votazione per corrispondenza deve aver luogo al più tardi 120 giorni dalla consegna dei formulari delle firme (art. 21 cfr. 3).
- 1c. Il termine di 120 giorni può essere prorogato di altri 90 giorni se la votazione per corrispondenza è conglobata con un'altra.
2. La gestione non mina un ufficio elettorale composto da tre persone (art. 47 cfr. 2 lett. a). Non possono farne parte i membri della gestione, del comitato sindacale, dell'assemblea dei delegati o della CRGC. In caso di elezioni, i candidati ne sono pure esclusi [REV].
3. L'invito di voto, con l'indicazione in tedesco, francese e italiano degli argomenti in votazione per corrispondenza (art. 43 lett. c), del termine, dell'indirizzo dell'ufficio elettorale e il materiale di voto in allegato, deve essere recapitato personalmente per posta almeno dieci (10) giorni prima del giorno di votazione (art. 66). Se si deve votare sui conti annuali, questo modo di recapito vale anche per la relazione dei revisori.

Art. 23

Diritto di voto e votazione

1. In caso di votazione per corrispondenza ogni membro avente diritto di voto, ha diritto a un solo voto (art. 10 cfr. 1).
2. La votazione deve essere eseguita tramite posta (art. 66) [REV].

Art. 24

Delibere

1. Per delibere inerenti la modifica dello scopo dell'associazione (art. 3) secondo art. 18 cfr. 1 lett. a è necessario il consenso di almeno i tre quinti (3/5) di tutti i membri aventi diritto di voto.
2. Per delibere inerenti lo scioglimento o la fusione del VSLF secondo art. 18 cfr. 1 lett. d, è necessario il consenso di almeno i tre quinti (3/5) di tutti i membri aventi diritto di voto.
3. Per delibere inerenti la modifica o l'abolizione del requisito di maggioranza qualificata (cifre 1 e 2) è pure necessario il consenso di almeno i tre quinti (3/5) di tutti i membri aventi diritto di voto.
4. Salvo disposizione contraria della legge o degli statuti, negli altri casi di votazione per corrispondenza decide la maggioranza dei voti emessi, senza considerare la partecipazione dei votanti.

5. Le schede bianche sono conteggiate nella determinazione della partecipazione al voto, ma non nella determinazione dei voti consegnati e del risultato di voto [REV].

Art. 25

Diritto di voto in caso di elezioni

1. In caso di elezioni ogni membro avente diritto di voto può votare per tanti candidati quanti sono i mandati in ripartizione.
2. Il cumulo non è consentito.

Art. 26

Elezioni tacite

Se non vengono proposti più candidati di quanti devono essere eletti, la gestione dichiara eletti i candidati proposti e disdice la votazione [REV].

Art. 27

Requisito di voto

Alle elezioni sono eletti i candidati che ottengono più voti.

Art. 28

Risultato delle elezioni

La CRGC deve convalidare i risultati delle votazioni per corrispondenza ed delle elezioni (art. 51 cfr. 6) [REV].

Art. 29

Regolamento di elezione e voto

Se questi statuti non contengono nessuna disposizione, le modalità di elezioni, votazioni per corrispondenza, referendum facoltativo e iniziative sono regolate dal [REV] (art. 43 cfr. 1 lett. k).

IV. B. L'assemblea generale

Art. 30

Assemblea generale ordinaria

1. L'assemblea generale ordinaria ha luogo una volta all'anno. La data deve essere resa nota con un anticipo di almeno 60 giorni. Essa deve essere convocata dalla gestione rispettivamente dal comitato sezionale entro 90 giorni dalla chiusura dell'anno amministrativo. L'anno amministrativo termina:
 - per l'intero sindacato il 31 dicembre;
 - per le sezioni il 31 ottobre (art. 58).
 L'invito deve essere trasmesso per iscritto con indicazione degli argomenti 14 giorni prima della data dell'assemblea (data del timbro postale; art. 43 cfr. 1 lett. p) [DE].
2. Gli argomenti dell'assemblea generale ordinaria possono, se le circostanze lo richiedono essere sottoposti:
 - a. alla votazione per corrispondenza (art. 15 e seguenti, art. 43 cfr. 1 lett. a);
 - b. all'assemblea dei delegati (art. 37 cfr. 1).

Art. 31

Competenze dell'assemblea generale ordinaria

L'assemblea generale ordinaria ha le seguenti competenze:

1. L'approvazione del resoconto della gestione, previa conoscenza del rapporto della CRGC (art. 47 cfr. 1 lett. b, art. 51 cfr. 5).
2. L'approvazione dei conti annuali, previa accettazione del rapporto del cassiere e conoscenza dei rapporti dei revisori concernenti:
 - a. i conti ordinari;
 - b. la cassa di soccorso;
 - c. ulteriori conti.
3. Il discarico al cassiere e al comitato.
4. L'approvazione del preventivo e del limite delle competenze del comitato sindacale e della gestione per l'anno successivo (art. 43 cfr. 1 lett. i).
5. La determinazione dei contributi dei membri e sostenitori (art. 7 lett. a) [RG].
6. La modifica degli statuti, incluso [DE] e [CS], sempre che non siano di competenza della votazione per corrispondenza (art. 19 cfr. 1).
7. L'elezione e la revoca del presidente sindacale come pure dei membri del comitato sindacale (art. 46 cfr. 1) [REV].

8. L'elezione della CRGC e il suo dirigente (art. 50 cfr. 1). [REV].
9. La trattazione di questioni afferenti particolari esigenze del personale di locomotiva o sulle quali il comitato sindacale non vuole decidere in competenza propria.
10. La decisione definitiva come istanza di ricorso circa l'esclusione di membri (art. 13 cfr. 5).
11. La delibera su questioni che, nei limiti di questi statuti sono inoltrate per approvazione all'assemblea generale (art. 33).
12. La delibera circa la trasmissione di singole questioni al comitato sindacale o alla gestione (art. 47 cfr. 1 lett. a).

Art. 32

Assemblea generale straordinaria

1. Qualora le circostanze lo richiedano o se il comitato sindacale non vuole decidere di propria competenza, esso può convocare un'assemblea generale straordinaria. La data e il luogo vengono fissati dalla gestione.
2. Un'assemblea generale straordinaria può essere convocata se almeno un quinto (1/5) di tutti i membri aventi diritto di voto ne fa richiesta.
3. La raccolta delle firme ha inizio con la deposizione degli argomenti presso il dirigente della CRGC (giorno determinante). Quest'ultimo appone il timbro della data del giorno determinante sull'elenco delle firme.
4. I formulari delle firme sono da consegnare entro 60 giorni dal giorno determinante al dirigente della CRGC [DE].
5. La gestione, dopo aver ritenuta valida la richiesta (cifra 4), fissa la data dell'assemblea (art. 47 cfr. 2 lett. a). L'assemblea deve aver luogo entro 90 giorni [DE].

Art. 33

Proposte

1. Le proposte all'assemblea generale possono essere inoltrate:
 - dai membri;
 - dai comitati sezionali (art. 53);
 - dal comitato sindacale (art. 43 cfr. 1 lett. c);
 - dalla gestione (art. 47 cfr. 2 lett. b).
2. Le proposte per l'assemblea generale ordinaria devono essere inoltrate per iscritto al comitato sindacale entro il 15 dicembre dell'anno precedente.
3. Il comitato sindacale può raccomandare di accettare o di respingere le proposte oppure formulare controproposte (art. 43 cfr. 1 lett. c) [DE].

Art. 34

Delibere

Elezioni

1. Possono essere trattate solo le questioni contenute nell'ordine del giorno notificato con l'invito (lista delle trattande).
2. In caso di elezioni decide la maggioranza assoluta dei membri presenti aventi diritto di voto. In caso di più candidati, se dopo il secondo scrutinio nessuno raggiunge la maggioranza assoluta, viene eletto colui che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, decide il sorteggio.

Votazioni

3. Per le proposte d'ordine occorre la maggioranza dei voti emessi (maggioranza relativa).
4. In caso di elezioni e votazioni in segreto, occorre l'approvazione di un terzo (1/3) dei voti emessi.
5. Per tutte le altre votazioni per le quali questi statuti non prevedono la maggioranza qualificata per una delibera valida è necessaria la maggioranza assoluta dei votanti presenti (maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto presenti).
6. La votazione avviene mediante la carta di membro.
7. Il verbale viene steso durante l'assemblea generale, dei delegati e del comitato sindacale dal protocollista. In caso di votazioni ed elezioni, il protocollista, dopo l'avvenuta assemblea generale o dei delegati, riporta i risultati in un protocollo di risoluzioni (art. 47 cfr. 2 lett. k, art. 66 cfr. 1).

Art. 35
Presidenza

Il presidente assume la presidenza. Se ne è impedito, lo sostituisce uno degli altri due membri della gestione. Può anche essere nominato un presidente del giorno.

IV. C. L'assemblea dei delegati

Art. 36
Composizione

L'assemblea dei delegati è composta dal comitato sindacale (art. 41) e dai delegati, rispettivamente dai sostituti delegati, eletti dalle sezioni (art. 59 cfr. 1 lett. c).

Art. 37
Convocazione

1. L'assemblea dei delegati è convocata dal comitato sindacale in caso di necessità per il disbrigo di questioni urgenti e importanti (art. 43 cfr. 1 lett. b). Le possono anche essere sottoposte le questioni dell'assemblea generale (art. 30 cfr. 2 lett. b i.c.c. art. 31 e 32).
2. La gestione stabilisce la data e il luogo dell'assemblea. La data deve essere comunicata ai delegati almeno 90 giorni prima.
L'assemblea deve aver luogo entro 120 giorni dalla decisione della convocazione.
3. I delegati sono da convocare per iscritto almeno 21 giorni prima con la lista delle trattande (art. 66).

Art. 38
Proposte

Le proposte sono da inoltrare alla gestione per iscritto almeno 60 giorni prima dell'assemblea dei delegati (art. 66). Hanno diritto di inoltrare proposte:

- il comitato sindacale (art. 43 cfr. 1 lett. c);
- la gestione (art. 47 cfr. 2 lett. b);
- i comitati di sezione (art. 53).

Art. 39
Delibere

1. Ogni delegato ha diritto a un voto.
2. L'assemblea è atta a deliberare se sono presenti almeno la metà (1/2) dei delegati e le trattande sono state regolarmente notificate con la convocazione (lista delle trattande).
3. a. In caso di votazioni decide la maggioranza assoluta dei presenti.
b. In caso di parità di voto è determinante il voto del presidente.
c. Il presidente non vota in caso di votazione aperta, mentre esprime il suo voto in caso di votazione segreta.
4. La richiesta di una votazione segreta deve essere accordata se è appoggiata da un terzo (1/3) dei votanti.

Art. 40
Abrogazione delle delibere

Le delibere dell'assemblea dei delegati possono essere abrogate solo tramite la votazione per corrispondenza (art. 19 cfr. 1 i.c.c. art. 20 e 21).

IV. D. Il comitato sindacale

Art. 41
Composizione

1. Il comitato sindacale si compone:
 - a. del Presidente sindacale;
 - b. di almeno altri sei membri;
2. La durata del mandato è di quattro anni. Su richiesta, la durata del mandato in caso di rielezione può essere abbreviata a due anni.

Art. 42
Membri del comitato sindacale

- a. Il Presidente e i membri del comitato sindacale vengono eletti dall'assemblea generale. Il mandato dura quattro anni. In caso di rielezione è possibile chiedere di abbreviare la durata del mandato a due anni. La rielezione è possibile. Per l'elezione del Presidente è esclusa la votazione tacita secondo art. 26.
- b. I compiti e le competenze all'interno del comitato sindacale vengono definiti dal comitato sindacale stesso.
- c. La quantità dei membri del comitato sindacale viene definita secondo i reparti da oc-

cupare. Solo i membri del VSLF secondo art. 10 cfr. 1 possono essere eletti nel comitato sindacale [DE]

Art. 43

Competenze autonome

1. Il comitato sindacale ha le seguenti competenze:
 - a. richiedere lo svolgimento di una votazione per corrispondenza (art. 20 cfr. 3, art. 30 cfr. 2 lett. a);
 - b. convocazione dell'assemblea dei delegati per trattare questioni urgenti e importanti (art. 37 cfr. 1);
 - c. delibera in merito a proposte:
 - alla totalità dei membri (votazione per corrispondenza, art. 22 cfr. 3);
 - all'assemblea generale (art. 33 cfr. 1 e 3);
 - all'assemblea dei delegati (art. 38);
 - d. Definizione dei singoli reparti ed elezione dei rispettivi dirigenti dei reparti. L'impiego di commissioni e l'elezione dei rispettivi dirigenti delle commissioni e dei loro collaboratori. La raccolta delle candidature come pure l'allestimento di raccomandazioni per i candidati alle commissioni del personale delle imprese ferroviarie. (Art. 47 cfr. 2. lett. c).
 - e. proposte concernenti ricorsi all'assemblea generale (art. 13 cfr. 5, art. 47 cfr. 2 lett. e);
 - f. delibera sul rilievo di referendum (art. 20 cfr. 3);
 - g. delibera di delegare singole trattande alla gestione (art. 47 cfr. 1 lett. a);
 - h. delibera su proposte concernenti la conduzione della gestione nell'ambito delle competenze della gestione stessa;
 - i. delibera sul preventivo della gestione all'attenzione dell'assemblea generale (art. 31 cfr. 4, art. 47 cfr. 2 lett. i);
 - k. delibera sulle modifiche del regolamento di elezione e voto (art. 29) [REV];
 - l. delibera su decreto e modifica del regolamento di gestione [RG] con quattro quinti (4/5) di tutti i voti (art. 47 cfr. 2 lett. d);
 - m. delibera circa indennizzi e spese con quattro quinti (4/5) di tutti i voti (art. 9);
 - n. delibera circa ammissione ed esclusione di membri e sostenitori (art. 10 cfr. 5, art. 13);
 - o. decreti e modifiche di prescrizioni che sono necessarie per risolvere i compiti del VSLF secondo gli statuti;
 - p. ampliamento della lista delle trattande per l'assemblea generale straordinaria (art. 30 cfr. 1);
 - q. delibera in merito a richieste di sostegno [CS].
2. Se una competenza non è regolata in questi statuti, essa è di pertinenza del comitato sindacale.

Art. 44

Delibere

Il comitato sindacale delibera [DE]:

- a. con la maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto, sempre che sia rappresentata almeno la metà (1/2) di tutti i membri del comitato sindacale e che la trattanda sia stata regolarmente notificata con la convocazione (eccezioni vedi art. 43 cfr. 1 lett. l e m);
- b. su trattande non all'ordine del giorno, sempre che tutti i presenti aventi diritto di voto siano d'accordo e che questi rappresentino almeno i tre quarti (3/4) di tutti i membri del comitato sindacale;
- c. tramite circolare (per es. e-mail), essendo necessaria una maggioranza di tre quarti (3/4) di tutti i membri del comitato sindacale.

Art. 45

Presidenza delle sedute

Il Presidente assume la presidenza delle sedute del comitato sindacale. Se ne è impedito, lo sostituisce uno dei due membri della gestione.

IV. E. La gestione

Art. 46

Composizione

1. La gestione è composta :
 - a. dal presidente sindacale;
 - b. come pure da due altri membri del comitato sindacale designati dal comitato sindacale.

Durata del mandato

2. La durata del mandato è di quattro anni. Su richiesta del candidato, in caso di rielezione, essa può essere abbreviata a due anni.
3. Se il Presidente si dimette anticipatamente, il comitato sindacale nomina un Presidente ad interim. All'assemblea generale successiva, si procederà all'elezione di un nuovo Presidente.

Art. 47

Compiti e competenze autonome

- 1a. La gestione ha il diritto e il compito secondo i poteri a lei conferiti dagli statuti, dalla votazione per corrispondenza, dall'assemblea generale e dai delegati o dal comitato sindacale, di gestire o rappresentare gli interessi del VSLF (art. 18 cfr. 2, art. 31 cfr. 12, art. 43 cfr. 1 lett. g);
- 1b. essa redige, all'attenzione dell'assemblea generale, un resoconto scritto sull'attività della gestione per l'anno amministrativo trascorso (art. 31 cfr. 1) [DE];
- 1c. essa informa gli altri membri del comitato sindacale, rispettivamente i presidenti sezionali, in merito alle questioni in corso; le più importanti sono tradotte nella loro lingua - italiano, francese, tedesco [DE].
2. La gestione ha le seguenti competenze autonome:
 - a. fissare la scadenza di voto e nominare un ufficio di elezione e voto per la votazione per corrispondenza come pure fissare la scadenza e il luogo per le assemblee generali ordinarie e straordinarie e dei delegati (art. 22 cfr. 1 lett. a e cfr. 2, art. 30 cfr. 1, art. 32 cfr. 1 al. 2, art. 32 cfr. 5, art. 37 cfr. 2);
 - b. elaborazione di proposte all'attenzione del comitato sindacale alla totalità dei membri (votazione per corrispondenza) all'assemblea generale e all'assemblea dei delegati (art. 33, art. 38);
 - c. proposte di elezione e coordinamento delle proposte ricevute per i membri della CRGC, delle commissioni del personale e dei singoli dirigenti di settori rispettivamente dirigenti delle commissioni e dei loro collaboratori (art. 43 cfr. 1 lett. d) all'attenzione del comitato sindacale [REV];
 - d. esame annuale del regolamento di gestione [RG] e diritto di proposta all'attenzione del comitato sindacale per il relativo adeguamento (art. 9, art. 43 cfr. 1 lett. l);
 - e. preparazione e diritto di proposta concernente ricorsi all'attenzione del comitato sindacale (art. 13 cfr. 5, art. 43 cfr. 1 lett. e);
 - f. presentazione al comitato sindacale della proposta di adozione di referendum (art. 20 cfr. 3);
 - g. accettazione e espletamento di referendum annunciati e ritenuti valevoli dalla CRGC (art. 20);
 - h. proposta all'attenzione del comitato sindacale per il disbrigo delle questioni in corso e della loro sequenza di trattamento, come pure per l'accettazione di nuove questioni - proposta di iniziativa (art. 21 cfr. 4);
 - i. compilazione del preventivo per l'anno successivo con indicazione del limite delle competenze del comitato sindacale e della gestione all'attenzione del comitato sindacale (art. 43 cfr. 1 lett. i);
 - k. in caso di necessità assunzione di una persona esterna. Ciò solo fintanto queste mansioni non possano essere occupate da un membro o da un sostenitore (art. 34 cfr. 7) [DE];
 - l. convocazione del comitato centrale;
 - m. eseguire la liquidazione con la CRGC (art. 63 cfr. 2);

- n. stabilire la sostanza netta insieme alla CRGC dopo una decisione di scioglimento o di fusione (art. 63 cfr. 2, art. 64 cfr. 2).

Art. 48

Delibere

Le delibere sono prese all'unanimità dall'insieme della gestione.

Art. 49

Diritto di firma

1. In caso di contratti verso l'esterno è richiesta la firma collettiva a due, del Presidente sindacale e di un membro del comitato sindacale.
2. In caso di contratti con un'impresa ferroviaria è possibile la firma collettiva a due, del Presidente sindacale e del Presidente della sezione coinvolta.
In casi eccezionali e motivati un altro membro del comitato sindacale sostituisce il Presidente sindacale alla firma.

IV. F. La commissione di revisione della gestione e dei conti CRGC**Art. 50**

Elezioni, composizione e durata del mandato

1. La CRGC viene eletta dall'assemblea generale (art. 31 cfr. 8). È composta da due persone sia nell'intero sindacato che nelle sezioni, di cui una è dirigente di commissione.
2. La durata della carica è di quattro anni. E' possibile la rielezione.

Art. 51

Compiti e competenze

1. Alla CRGC incombe il controllo della gestione. E' autonoma e agisce secondo il proprio giudizio. La CRGC esercita la sua funzione principalmente in modo che:
 - a. almeno uno dei suoi membri può partecipare quale osservatore, senza diritto di voto e di elezione, alle sedute del comitato sindacale, perciò viene invitato dalla gestione o dal comitato sezionale;
 - b. entrambi i membri della commissione ricevono le copie dei protocolli e degli scritti in entrata e in uscita.
2. La CRGC controlla ogni anno, al minimo una volta:
 - a. i conti e il bilancio di tutta la gestione, per cui compara la contabilità con le pezze giustificative e le conferme dei saldi dei singoli conti;
 - b. analogamente i conti della cassa di soccorso (vedi sopra lettera a). Prove a campione restano a giudizio della CRGC.
3. All'esame secondo cfr. 2 lett. a e b partecipano ambedue i membri della CRGC. Alla stesura dei rapporti all'attenzione dell'assemblea generale devono partecipare entrambi i membri.
4. L'esame dell'associazione generale secondo cfr. 2 lett. a e b viene delegato ad un organo esterno (ufficio di revisione legalmente autorizzato). Il comitato definisce tale organo esterno di comune accordo con la CRGC (ufficio di revisione legalmente autorizzato).
5. La CRGC redige un rapporto scritto per l'assemblea generale:
 - a. in merito alla gerenza (disbrigo delle questioni di cui è stata incaricata, accettazione di nuove questioni, questioni risolte, ecc.) e prende posizione sul resoconto;
 - b. in merito alla conduzione della cassa (rapporto di revisione);
 - c. in merito alla conduzione di eventuali altri conti (rapporto di revisione).
6. Il rapporto di revisione secondo art. 51 cfr. 5 lett. b e c, come pure relativo alla cassa di soccorso, per l'associazione generale è il rapporto dell'organo esterno (ufficio di revisione legalmente autorizzato).
7. La CRGC indirizza separatamente una proposta scritta all'assemblea generale a scarico dell'operato della gestione (dà scarico) o del comitato sezionale per la sua gerenza e gestione contabile (art. 31 cfr. 1 - 3).
8. La CRGC deve accertare i risultati della votazione per corrispondenza e delle elezioni (art. 28) [REV]. All'annuncio di un referendum o di un'iniziativa, il dirigente della CRGC informa immediatamente la gestione [REV].

Rapporto di revisione

9. Dopo la decisione dello scioglimento o della fusione, (art. 62) la CRGC dell'intero sindacato, con la gestione e un notaio o avvocato, deve accertare il patrimonio (art. 63 cfr. 2, art. 64 cfr. 2).

IV. G. Le sezioni

Art. 52

Fondazione

A partire da 20 membri può essere fondata una sezione. Essa nomina il proprio comitato all'assemblea costitutiva.

Art. 53

Compiti e competenze

Alle sezioni incombe la tutela degli interessi nel proprio territorio, a tenore di questi statuti (art. 3), come pure l'acquisizione di nuovi membri. Per maggiori attività deve essere consultato il comitato sindacale.

Il comitato sezionale può inoltrare le sue proposte alla gestione per l'assemblea generale e quella dei delegati (art. 33 cfr. 1, art. 38).

Art. 54

Finanziamento

Le sezioni sono finanziate attraverso la cassa sindacale [RG].

Art. 55

Zone d'attività

Sulla zona d'attività – cerchia dei membri secondo deposito – decide il comitato sindacale tenendo in considerazione la situazione geografica e linguistica, dopo aver sentito gli interessati.

Art. 56

Organizzazione

Gli organi della sezione sono:

- la votazione per corrispondenza (totalità dei membri);
- l'assemblea generale;
- il comitato sezionale;
- la CRGC.

Art. 57

Trattazione delle questioni

1. Le disposizioni vincolanti per le sezioni sono analoghe – se non è previsto diversamente – a quelle dell'intero sindacato e corrispondono all'organizzazione:

- della votazione per corrispondenza (art. 15 - 29);
- dell'assemblea generale (art. 30; art. 31 cfr. 1 e 2 lett. a e c, art. 31 cfr. 3, 4, 8, 9, 11 e 12; art. 32 - 35);
- del comitato sindacale (art. 42 - 45).

Elezioni e

votazioni

2. Le modalità delle elezioni e votazioni nella votazione per corrispondenza della sezione (art. 16, 17, 22 - 27), nell'assemblea generale (art. 34) e nel comitato sezionale (art. 44) sono analoghe a quelle dell'intero sindacato [REV].

Art. 58

Anno amministrativo

L'anno amministrativo delle sezioni inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo (art. 30 cfr. 1).

Art. 59

Elezioni: comitato, delegati, CRGC

1. Le sezioni eleggono in occasione della loro assemblea generale:

- a. il comitato sezionale (minimo 3 membri):
 - presidente;
 - vicepresidente;
 - cassiere;

se necessario altre cariche; solo queste possono essere cumulate;

- b. la CRGC composta da 2 persone;
- c. i delegati e sostituti delegati di loro spettanza.

Durata del

mandato

2. La durata del mandato è di quattro anni. Su richiesta, la durata del mandato in caso di rielezione può essere abbreviata a due anni.

Art. 60

Numero dei delegati

1. Il numero dei delegati è composto da:
 - a. almeno due (2) delegati per sezione, dei quali uno (1) è il presidente sezionale;
 - b. inoltre un (1) ulteriore delegato ogni 50 membri.
2. Per ogni sezione al massimo due (2) delegati possono essere contemporaneamente membri del comitato.
3. Se la sezione ha diritto a due (2) delegati al massimo, solo uno (1) di essi può essere contemporaneamente membro del comitato.
4. Ogni sezione può nominare tanti sostituti delegati quanti il suo numero di delegati è divisibile per quattro (4). Sezioni con meno di quattro delegati possono nominare un (1) sostituto delegato.

V. Scioglimento e fusione

Art. 61

Sottoccupazione

Se il Comitato sindacale non può essere composto da almeno tre membri, la CRGC può impiegare un segretario generale ad interim che porti avanti la gestione del comitato sindacale e garantisca tutti i diritti e i doveri nell'interesse del sindacato. Il segretario generale non deve essere un membro del sindacato.

Art. 62

Votazione

Lo scioglimento o una fusione del VSLF può avvenire soltanto con l'approvazione dei tre quinti (3/5) di tutti i membri aventi diritto di voto, con una votazione per corrispondenza che tratti solo questo tema e sotto imperativa tutela di un notaio ([art. 18 cfr. 1 lett. d i.c.c. art. 24 cfr. 2; art. 28](#)) [REV].

Art. 63

Termine dello scioglimento
Liquidazione

1. Lo scioglimento del VSLF entra in vigore 180 giorni dopo la delibera ([art. 28 i.c.c. art. 62](#)).
2. La liquidazione viene eseguita dalla gestione e dai due membri della CRGC, a condizione che la votazione per corrispondenza non abbia designato altri liquidatori ([art. 47 cfr. 2 lett. m e n, art. 51 cfr. 7](#)).
3. Entro 120 giorni dalla delibera di scioglimento ha luogo un'assemblea generale straordinaria che decide in merito al patrimonio restante del VSLF dopo la liquidazione ([art. 32 cfr. 1 al. 2](#)) [DE].

Utilizzo del patrimonio

Art. 64

Termine della fusione
Valutazione del patrimonio
Modalità di fusione

1. Una fusione del VSLF è possibile al più presto 180 giorni dopo la delibera ([art. 28 i.c.c. art. 62](#)).
2. Dopo una delibera di fusione, occorre stabilire tramite la gestione e la CRGC il patrimonio disponibile ([art. 47 cfr. 2 lett. n, art. 51 cfr. 7](#)).
3. Entro 60 giorni dalla delibera della fusione ha luogo un'assemblea generale straordinaria che decide sulle modalità della fusione ([art. 32](#)).

Art. 65

Commissione della fusione

- Le questioni per l'esecuzione di una fusione vengono effettuate da una commissione di sette persone che si compone:
- a. dell'attuale presidente del VSLF quale dirigente della commissione (con voto determinante);
 - b. 3 membri contrari alla fusione [DE];
 - c. 3 membri favorevoli alla fusione [DE].

VI. Disposizioni finali

Art. 66

Comunicazioni

1. Le comunicazioni ai membri e ai sostenitori avvengono attraverso la pubblicazione almeno una volta sull'organo del sindacato o tramite lettera semplice. Le comunicazioni agli organi (art. 14) avvengono per lettera semplice. Alle commissioni e ai reparti è sufficiente la comunicazione ai rispettivi capi (CRGC esclusa).
Gli scritti che secondo la legge o gli statuti devono essere trasmessi agli organi, sono vevoli solo se spediti per raccomandata.

Scadenza dei termini

2. I termini previsti dalla legge o da questi statuti sono garantiti se lo scritto è trasmesso per posta l'ultimo giorno prima dell'inizio o della scadenza di un termine (data del timbro postale).

Art. 67

Componenti integranti

Le disposizioni esecutive [DE], il regolamento di gestione [RG], il regolamento di elezione e voto [REV] e il regolamento della cassa di soccorso [CS] sono componenti integranti di questi statuti.

Art. 68

Interpretazione

Per l'interpretazione di questi statuti e delle loro componenti integranti fa stato il testo tedesco.

Art. 69

Disposizioni a brogatorie

Con questi statuti vengono abrogati gli statuti del 17 marzo 2018, come pure tutte le modifiche avvenute su quest'ultimi.

I presenti statuti entrano in vigore in data **20 marzo 2021**.

Sindacato svizzero dei macchinisti e aspiranti:

Il Presidente sindacale:



Hubert Giger

Membro della gestione:



Andreas Jost

Zurigo, il 20 marzo 2021